

La presente deliberazione viene affissa il 10 FEB. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 36 del 09 FEB. 2004

Oggetto: Corte di Cassazione – Ricorso sentenza Corte di Appello di Napoli n. 68/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno NOVE del mese di 09 FEB. 2004 presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.68/03 Corte di Appello di Napoli depositata in data 20.11.02 veniva accolta la domanda promossa con atto di citazione della Provincia di Benevento c/ De Julis Michele; con atto notificato il 16.01.04 veniva proposto ricorso per Cassazione della predetta sentenza;

Con determina n.45/1/04 si procedeva alla costituzione nel giudizio per Cassazione pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso per Cassazione della sentenza Corte di Appello di Napoli n.68/03 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 45/1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.45/1/04 ed autorizzare la costituzione nel giudizio per Cassazione della sentenza Corte di Appello di Napoli n.68/03 resa tra la Provincia di Benevento e De Julis Michele;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. hh Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

10 FEB. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 FEB. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

- 3 MAR 2004

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 MAR 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

3 MAR

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per 3 copie
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. ES 1408
 il 883 _____ prot. n. 4.3.04
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Studio Legale

PATROCINIO IN CASSAZIONE

2
4


Avv. Prof. ANTONIO CAROSCIO
Avv. VITTORIO DE LUCA
Avv. GENNARO CAPUTO
Avv. ADELE ZOLLO
dott.ssa NICOLA D'ANDREA
dott.ssa CIRA VERONICA CAROSCIO

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 5 FEB 2004

Li,

Al Sig. Presidente
dell'Amministrazione Provinciale
di Benevento
- Settore Legale -

Oggetto: *Ricorso Corte di Cassazione*
De Juliis Michele per cassazione
sentenza Corte di Appello di Napoli n. 68/03

 Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002215 Data 05/02/2004
Oggetto RICORSO DI CASSAZIONE
DE JULIIS MICHELE
Dest. Avvocatura Settore

Con la presente, Le comunico che l'Ing. Michele De Juliis ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 68/03.

La sentenza di cui all'oggetto è stata nettamente favorevole all'Amministrazione Provinciale in quanto ha ritenuto lecita e legittima la cessione effettuata a suo tempo dal De Juliis per cui è urgente costituirsi.

In attesa, distinti saluti.

Benevento, 04/02/2004


Avv. Antonio Caroscio

Allego: copia ricorso in Cassazione

Settore Avvocatura
Prot. N. 130
Del 5/2/04

URGENTE
ULTIMO GIORNO
16-1-04

COPIA

ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE - ROMA

Ricorre l'ing. Michele De Juliis, nato a Napoli il 18 aprile 1924 e residente in Roma alla via Indonesia 104, C.F. DJLMHL24D18F8390, rapp.to e difeso giusta procura A R A R G I N E al ricorso dall'avv. Giovanna Fucci, abilitata all'esercizio innanzi la Corte di Cassazione, e con lei elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio dell'avv. Enrico Soprano;

602
602

contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo Presidente legale rapp.te p.t.;
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli I[^] Sez. civ. n. 68/2003, depositata in data 10 gennaio 2003.

ULTIMO GIORNO

FATTO

- 1.- Con delibera commissariale n. 143 del 1 agosto 1978 la ex Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il piano di esproprio per i *"lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce - tangenziale ovest di Benevento dalla SS 7 alla SS 88, nonché le relative indennità per l'espropriazione degli immobili ivi inclusi"*.
- 2.- Fra gli immobili sottoposti a procedimento ablativo sussiste un ampio appezzamento di terreno di proprietà dell'ing. Michele De Juliis catastalmente individuato alla partita 6793 del Comune di Benevento foglio 46, particella 321, di cui mq 4870 sono stati occupati per la realizzazione dell'opera suddetta.
- 3.- Il terreno di proprietà De Juliis era, ed è, situato all'interno del perimetro urbano, limitrofo alla via Napoli, e all'esistente centro commerciale Ovviessa, in una zona della città densamente abitata e dotata di infrastrutture primarie e secondarie.

IN PRESENZA DEL SENT. CAS. N. 68/2003
Avv. GIOVANNA FUCCI
Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere e proporre domanda riconvenzionale e motivi aggiunti. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in:
ROMA ALLA VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5
delegando Vi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

Michele De Juliis
tal'è
G. Fucci

4.- Nell'ambito del procedimento espropriativo il Presidente dell'Amministrazione Provinciale - Ente finanziato e delegato all'esecuzione dell'opera e della procedura ablativa - con nota n. prot. 19971 del 20.12.78 ha comunicato all'ing. De Juliis l'indennità di esproprio così determinata: a) mq 4435 = £ 11.196.500; b) mq 4090 = £ 5.317.000; c) mq 345 = £ 448.500. L'Amministrazione precisava che la determinazione dell'indennità era stata effettuata con i criteri di cui all' art. 16 della l. 865/71, così come modificato ed integrato ex artt. 6 l. 27.6.74 n. 247 e 14 l. 28.1.77 n. 10.

L'ing. De Juliis di seguito compilava e sottoscriveva il modulo di accettazione predisposto dall'Amministrazione, apponendo ad essa la seguente dizione: "***stante la incostituzionalità degli artt. 16 e 17 della legge 865/71, la presente liquidazione riguardante la sola indennità di esproprio e di liquidazione viene accettata a titolo di acconto sulla somma definitiva che formerà oggetto della futura normativa e beninteso sempre che la Provincia e la Cassa diano luogo alla costruzione del cavalcavia previsto nel progetto approvato che congiungerà le due residue parti del fondo. Resta impregiudicato ogni diritto per tutti i danni esistenti e per quelli eventualmente futuri causati al fabbricato di proprietà De Juliis in diretta correlazione con la esecuzione dei lavori di costruzione della strada***".

5.- L'Amministrazione Provinciale provvedeva alla liquidazione della indennità calcolata con i criteri dettati dalla l. 865/71 nel 1981; di seguito non ha adottato alcun decreto di esproprio relativo alle aree De Juliis, né provveduto alla stipula di un formale atto pubblico di cessione dei beni.

6.- Sempre in fatto deve precisarsi che le aree in questione erano occupate dall'Amministrazione Provinciale nello stesso periodo - 78/79 - ma su di esse si procedeva alla sola realizzazione di 5 plinti in C.A.: il sopravvenuto fallimento dell'appaltatore del lavoro produceva la sospensione dei lavori di esecuzione dell'intera opera viaria.

Solo nel 1996 l'Amministrazione Provinciale convenuta riattivava la procedura di esecuzione dei lavori ed in quella fase, avendo provveduto alla approvazione del progetto di completamento dei lavori di realizzazione della tangenziale ovest di Benevento, ha dato per acquisiti al patrimonio dell'ente i suoli oggetto della prima occupazione, tra cui quelli in proprietà De Juliis.

7.- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 del 30.1.1980, medio tempore rispetto ai fatti di causa dichiarava illegittimi i criteri di stima dei suoli giacenti in centro urbano indicati dall'art. 16 e ss della l. 865/71. Con successiva sentenza n. 223 del 19 luglio 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato la ulteriore illegittimità dei criteri provvisori di stima dei suoli edificatori indicati dagli artt. 1 e ss della l. 385/80.

8.- Con atto di citazione notificato in data 1.8.89 l'ing. De Juliis ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Prov.le di Benevento per ottenere la rideterminazione della indennità espropriativa secondo i criteri indicati nella l. 25.6.1865 n. 2359.

Con comparsa del 3.11.1988 l'Amministrazione Prov.le di Benevento si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal De Juliis.

Ha dedotto l'Ente che l'accettazione della indennità era intervenuta oltre il termine previsto dalla legge, e che comunque la successiva erogazione delle somme aveva comportato il

LA CANTIERE BENTON
FOAI

perfezionamento del negozio traslativo di diritto pubblico, senza alcuna rilevanza dello jus superveniens. Ha aggiunto l'A.P. che comunque la declaratoria di illegittimità costituzionale aveva travolto i soli criteri di stima dei suoli edificatori, nel mentre il terreno dell'ing. De Jullis aveva natura agricola.

9.- Dalla disposta consulenza tecnica di ufficio si è accertato che l'area oggetto di occupazione è di mq 9.400 e che la medesima ha suscettività edificatoria. Il CTU ha stimato il valore del suolo all'anno 1976 in £ 12.000 al mq ed ha calcolato l'indennità di esproprio in £ 177.204.000 applicando la legge 2359/1865, ed in £ 57.350.000 applicando l'art. 5 bis della l. 359/92, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dal 1976.

10.- Con sentenza n. 188/2000 il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda e compensato le spese del giudizio.

Ha ritenuto il Giudice di prime cure che il contratto di cessione bonaria dei suoli non si sia mai perfezionato tra le parti, non essendo l'accettazione dell'espropriando conforme alla proposta dell'ente. Il giudice di prime cure affermava che:

"a tutt'oggi non risulta essere avvenuto il trasferimento della proprietà del bene, che altro non è che un contratto di compravendita da stipulare sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata; né per decreto definitivo di esproprio, mai emesso; né per c.d. accessione invertita a seguito della irreversibile trasformazione del suolo a seguito di realizzazione dell'opera pubblica, emergendo dalla ctu dell'ing. Sarracino che l'opera non è stata ultimata, essendo stati realizzati sul terreno dell'attore solo alcuni pilastri. Stando così le cose, il De Jullis, che attualmente non vanta alcun diritto soggettivo all'indennità di esproprio, a maggior ragione non ha diritto alla rideterminazione e al pagamento dell'indennità stessa, come chiesto in domanda".

11.- Con atto notificato in data 6 ottobre 2000 l'Amministrazione Prov.le di Benevento ha proposto appello avverso la suddetta sentenza per sentir dichiarare " *la piena validità degli intervenuti atti di cessione volontaria del 27.1.1979, con ogni altra conseguenza di legge*".

12.- Sul I capo di censura l'Amministrazione Provinciale deduceva:

La cessione del bene da parte del De Juliis per effetto degli atti sottoscritti in data 27/1/79 si pone necessariamente al di fuori della procedura espropriativa e della disciplina ad essa relativa, e può essere collocata, tra gli ordinari contratti di diritto privato, perché le parti, nella libera valutazione dei rispettivi interessi, hanno posto in essere con reciproci effettivi ed obblighi.

La cessione volontaria, ravvedibile nella fattispecie - resta del tutto svincolata - dall'esito del procedimento espropriativo, determinandone così la sua perenzione, e deve essere valutata in ordine alla sua validità alla luce dei soli requisiti richiesti dalla legge in relazione alla sua natura negoziale.

La cessione contiene senza dubbi gli elementi essenziali del contratto: la reciproca volontà delle parti - offerta ed accettazione della proposta - la forma scritta (a tal fine, a mente dell'art. 12 L. 22/10/71 n. 865 la S.C. ha espressamente affermato che, in difetto di procedura espropriativa, è sufficiente per la validità dello stesso (atto di cessione) la scrittura privata a (Cass. 15/3/88 n. 2446) - la causa negoziale -.

All'invito della Provincia ha fatto seguito la libera sottoscrizione dell'atto di cessione che è l'elemento concludente dell'iter negoziali della compravendita (Corte di Appello di Napoli sent. 1142/96 che si produce).

In ordine alla condizione circa la futura rideterminazione dell'indennità occorre rilevare come essa non intacca in alcun modo la conclusione del contratto - trattandosi di un obbligazione sussidiaria, autonoma, che sicuramente fa sorgere in capo

FOI DATA
all'espropriato il diritto ad avvalersene ma, proprio per questo, presuppone la perfezione dell'atto traslativo della proprietà.

La indennità di cui all'art. 11 della L. 865/71 è stata infatti regolarmente notificata. La stessa è stata accettata ed incassata con l'obbligo di una sua - si badi bene - soltanto eventuale rideterminazione.

Pertanto si è verificata la cessione volontaria all'atto della sottoscrizione della scrittura venendosi a creare in capo ai titolari del diritto un rapporto di posizioni soggettive - sia attive che passive - per cui la da una parte la Provincia è venuta in possesso e proprietà del bene, e l'espropriato dopo l'incasso della somma - nella misura determinativa nella scrittura - il solo diritto è che essa indennità sia determinata sulla base di una allora imprevedibile normativa se migliorativa dello indennizzo già incassato.

Il Tribunale che inopinatamente ed apoditticamente ha ritenuto che le condizioni apposte alla scrittura l'avessero svuotata di effetti ha altresì violato il principio di conservazione del negozio - utile per inutile non vitiatur - e non ha tenuto conto del disposto del 2° co. dell'art. 1362 c.c. "per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriormente alla conclusione del contratto". (pagg. 5 e 6 dell'atto di appello)

13.- La stessa Amministrazione Provinciale con un secondo capo di censura completava l'appello affermando che alcuna indennità integrativa spetta all'espropriando considerata la natura agricola dei suoli interessati dai lavori.

14.- Con comparsa del 4.11.2000 l'ing. De Juliis ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 188/2000 del Tribunale di Benevento, insistendo nella richiesta di accoglimento della domanda di rideterminazione dell'indennità di esproprio secondo la

stima del consulente tecnico di ufficio effettuata nel primo grado di giudizio.

15.- Con sentenza n. 68/2003 del 10 gennaio 2003 la Corte di Appello di Napoli, accogliendo l'appello principale della Amministrazione Provinciale di Benevento, ha dichiarato la validità della cessione volontaria intercorsa tra le parti il 27 gennaio 1979 e dichiarato la nullità della clausola apposta a penna dal De Juliis nell'atto di accettazione in pari data, così rigettando la domanda di rideterminazione dell'indennità di esproprio, compensando integralmente le spese di lite.

16.- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 68/2003 si propongono i seguenti motivi di ricorso.

DIRITTO

Questa difesa deve precisare preliminarmente che la motivazione della sentenza gravata poggia su statuizioni incidenter tantum sviluppate dai giudici napoletani per addivenire alla disamina della sola questione della legittimità della dichiarazione di accettazione dell'indennità formulata dal De Juliis.

In via argomentativa si dovranno sviluppare pertanto, necessariamente i motivi che seguono da I) a III): resta però fermo ed impregiudicato l'interesse sostanziale del De Juliis alla attribuzione della giusta indennità di esproprio sia essa derivante dalla rideterminazione scaturente dalla accettazione condizionata - motivo sub IV -, sia essa rideterminata per effetto della declaratoria di nullità/inefficacia del negozio di cessione intervenuta con la parte convenuta per effetto dell'accoglimento delle censure di cui di seguito da I a III, in questo caso con rinvio al giudice di II grado per la susseguente fase rescissoria.

112 BENEVENTO

I.- ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 183, 112 E 113 cpc IN
CONNESSIONE CON GLI ARTT. 360 N. 3 E 5 CPC E 1421
C.C. - VIOLAZIONE DELL'ART. 111 COST. - VIOLAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE

Si è riportato in narrativa l'atto di appello per la parte in cui l'A.P. chiedeva la riforma della sentenza del Trib. Benevento di prime cure deducendo validità ed efficacia della cessione e, nel merito, congruità della stima del fondo e dell'offerta trattandosi di aree in zona agricola, con conseguente infondatezza della domanda di rideterminazione della parte attrice.

In nessun capo dell'appello si censurava in alcun modo la nullità della clausola apposta all'accettazione da parte del De Juliis per contrarietà con norme imperative di legge.

Sul punto il giudice di appello, incorrendo in un evidente vizio di ultrapetizione rispetto alle prospettazioni delle parti, ha ritenuto di dichiarare la nullità della clausola inserita dal De Juliis nell'atto di accettazione per asserito contrasto con le disposizione di cui agli artt. 12 e ss. L. 865/71

Trattasi di questione mai sollevata da chicchessia in corso di causa, tant'è che la stessa Amministrazione appellante ha ritenuto di dover contrastare nel merito l'autorizzazione richiesta - ferma restando la validità del negozio di cessione - affermando che la natura del fondo De Juliis doveva ritenersi agricola e non edificatoria come prospettato dalla sentenza di prime cure.

Sulla rilevabilità ex officio delle nullità contrattuali non si ha che da richiamare il recente orientamento di codesta On.le Suprema Corte: con decisione n. 14377 del 21/11/02 è infatti addivenuta alla declaratoria di nullità della sentenza gravata:

"...sancendo la nullità della sentenza che si fonda su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta dal giudice al contraddittorio delle parti. Le argomentazioni della Corte sono stringate ma rigorose; osserva il Collegio che il n. 3 dell'art. 183 esprime pienamente il principio del contraddittorio che governa il processo.

Contraddittorio che il giudice deve far osservare e deve osservare egli per primo, tant'è che deve significare alle parti le questioni che ritiene rilevino, m. cosicché non possono trovarsi di fronte ad una decisione a sorpresa adottata sulla base di una terza via rispetto a quelle alternativamente da esse sostenute".

D'altra parte merita anche ricordare che il nuovo 2 co. dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale del 23/11/99 n. 2 nel sancire che ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti davanti a giudice terzo e imparziale chiaramente proibisce decisioni giudiziali che applichino le norme cd. della terza via in quanto del tutto estranee al dibattito tra le parti.

E' agevole osservare sul punto come la pronuncia in questa sede gravata addivenga alla statuizione della nullità della clausola apposta dal De Juliis alla propria accettazione sulla scorta di una ricostruzione di nullità di tale clausola mai dedotta in giudizio da alcuna delle parti costituite.

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E SS. L. 865/71 IN CONNESSIONE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL R.D. 827/24 E ALL'ART. 1350 C.C. e ss..

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 360 NN. 3 E 5 cpc - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE -

1.- In punto di fatto devono ribadirsi alcuni tratti essenziali della fattispecie oggetto di causa:

1) l'Amministrazione Provinciale espropriante formulava la propria offerta al De Juliis in data 20/12/78;

2) il De Juliis formulava la propria accettazione in data 27/1/79 come segue:

"...Stante la incostituzionalità degli artt. 16 e 17 della L. 865 del 2/10/71 la presente liquidazione riguardante la sola indennità di esproprio e di liquidazione viene accettata a titolo di acconto sulla somma definitiva che formerà oggetto della futura normativa e beninteso sempre che la Provincia e la Cassa diano luogo alla costruzione del cavalcavia previsto nel progetto approvato che congiungerà le due porzioni residue di fondo..."

3) nel settembre 1981, il De Juliis riceveva dall'Amministrazione Prov.le il pagamento delle suddette indennità senza successiva formalizzazione di alcun atto di cessione bonaria/trasferimento del suolo, ne tanto meno alcun perfezionamento della procedura espropriativa a mezzo decreto finale di esproprio;

4) la realizzazione dell'asse viario in questione, pur intrapresa in alcuni tratti, non addiveniva a conclusione per il fallimento dell'impresa appaltatrice: il giudice di prime cure da tanto faceva discendere l'insussistenza di una valida procedura ablativa cui ricollegare il negozio di cessione bonaria.

2.- Sulla scorta di tali premesse fattuali appare evidente come la decisione gravata della CAP Napoli si muova da presupposti assolutamente erronei.

Il giudice di prime cure stante la complementarietà funzionale del negozio di cessione bonaria ad una valida procedura

espropriativa, statuiva l'improcedibilità della domanda del De Juliis di rideterminazione delle indennità di esproprio difettando sia il requisito della forma scritta del presunto negozio di cessione, sia l'alternativo decreto definitivo di esproprio: lo stesso giudice rilevava altresì l'insussistenza di una qualsivoglia ipotesi risarcitoria in favore del De Juliis in presenza della mancata realizzazione dell'opera pubblica, e come tale in difetto di applicabilità dei noti principi in tema di accessione invertita.

3.- Al fine di addivenire alla disamina parziale della fattispecie, ed in particolare al fine di addivenire alla sola disamina della dichiarazione di "accettazione condizionata" resa dal De Juliis, il Giudice di appello ha dovuto necessariamente dare per acquisita la sussistenza di una valida cessione bonaria, ulteriormente applicando i suoi poteri officiosi di indagine ma limitandoli ai fatti costitutivi della pretesa del De Juliis.

Si è dunque affermato che:

"...poiché questa - l'azione del De Juliis - era esclusivamente diretta alla rideterminazione di un'indennità già liquidata, l'esame va ristretto alla validità della clausola inserita dal De Juliis all'atto della sottoscrizione del modulo di accettazione predisposto dall'ente espropriante. E tanto, non solo perché l'oggetto della domanda si fonda su questo punto essenziale, quanto perché non vi è motivo di dubitare della validità della cessione volontaria di per se considerata (e dunque, idonea di per sé ad attuare il trasferimento del bene) sia che si acceda alla configurazione di questa come contratto di diritto pubblico (che non ammette per ipotesi pattuizioni contrarie al modello procedimentale predisposto dal legislatore), sia che si propenda per la natura privatistica di essa. Infatti, e a prescindere da qualsiasi indagine sulla volontà dell'accettante di pervenire comunque all'accordo anche senza l'inserimento della clausola

(che non forma oggetto di causa, non avendo il De Juliis impugnato la cessione), è decisivo nella specie che l'Amministrazione con l'ordinanza che dispose il pagamento dell'indennità (è prodotta nel fascicolo di primo grado della Provincia) aderì alla nuova offerta del De Juliis, concludendo quindi l'accordo alle condizioni da quest'ultimo apposte. **Né varrebbe opporre che l'adesione dell'Amministrazione alla contro proposta de De Juliis non risulterebbe da atto scritto come richiedono le norme di evidenza pubblica, in quanto l'atto scritto è rappresentato dall'ordine di eseguire il pagamento da parte del soggetto legittimato (il presidente della Provincia), nel quale l'adesione è implicita, non giungendo la legge a richiedere un'adesione espressa per la validità dei contratti della P.A., essendo solo sufficiente che la volontà di questa di obbligarsi risulti, anche implicitamente, da atto scritto.**

Quel che invece permane nella condizione di dubbia legittimità è la validità sul piano delle norme di diritto pubblico della clausola in questione..." (pagg. 8-9 della sentenza).

4.- Anche in questo caso la sentenza gravata incorre in evidenti vizi di legittimità che è sufficiente e schematicamente riportare nel presente motivo di ricorso.

Ed invero:

- a) la P.A. può obbligarsi contrattualmente solo a mezzo di atti scritti a pena di nullità (arg. ex R.D. 827/24) così come del resto forma scritta ad substantiam devono avere anche gli atti di trasferimento di proprietà immobiliare (art. ex art. 1350 C.C.);
- b) lo stesso art. 12 L. 865/71 non pone alcuna deroga al requisito della forma scritta per il negozio di cessione bonaria;

c) ed ancora è altresì evidente come tale negozio si inserisca nell'ambito di una procedura ablativa legittimamente attivata e correttamente portata a termine nell'obiettivo della realizzazione di un'opera pubblica: del resto in mancanza di tale realizzazione, come rilevato dal giudice di prime cure, il negozio di cessione bonaria sarebbe privo di causa, se ed in quanto volto ad acquisire coattivamente un bene privato non in concreto destinato ad opera pubblica;

5.- Sulla scorta di queste premesse appare evidente come lo scambio di proposta (quella dell'A.P.) ed accettazione (quella condizionata del De Juliis) non possa ritenersi equivalente a contratto essendo evidentemente diverse le volontà contrattuali delle parti in causa - non senza tralasciare di considerare che il De Juliis richiedeva non solo una giusta indennità secondo legge fondamentale, bensì anche una realizzazione di sovrappasso per non creare un fondo intercluso, condizione questa ulteriore e diversa rispetto all'accettazione della proposta, mai valutata dal giudice di appello -.

6.- Consapevole della ontologica differenza tra proposta ed accettazione di cui è causa il giudice di appello ritiene perfezionato il contratto per effetto del sopravvenuto mandato di pagamento attribuendo allo stesso la valenza di atto scritto in conformità alle norme di evidenza pubblica.

Sul punto è difficile addurre a questa On.le Suprema Corte censure diverse da quelle sopra riportate, volte a contrastare l'abnormità di tale statuizione ed in argomento non può che rilevarsi ulteriormente che il mandato di pagamento non è dichiarazione di volontà bensì disposizione della P.A. al tesoriere di effettuare un pagamento (come tale non è dichiarazione di

volontà, a tutto voler concedere, lo è nei confronti del Tesoriere che riceve il mandato).

7.- Deve altresì osservarsi che il negozio di cessione bonaria è un atto unico dal quale deve evincersi la **comune volontà delle parti** di addivenire alla cessione del bene oggetto di procedura ablativa.

In questa prospettiva e sulle differenze tra art. 26 L. 2359/1865 e art. 12 L. 865/71 questa stessa Suprema Corte ha ancora di recente statuito che:

*"...All'istituto in questione la disposizione dell'art. 12 della L. 22/10/71 n. 865, ha affiancato quello della cessione volontaria del bene e la giurisprudenza è intervenuta a chiarire che l'accordo amichevole sull'ammontare della indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 26 della L. 25/6/1865 n. 2359 non comporta una cessione volontaria del bene, sicché nella prima ipotesi è pur sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo al fine del passaggio della proprietà del bene dall'espropriato all'espropriante (Cass. 18/10/01 n. 12704). Come pure s'è affermato nello stesso ordine di idee, che allorquando nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'espropriante sull'ammontare dell'indennità, quell'accordo **viene a caducarsi e a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno (ingiusto) conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto dell'occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica** (Cass. 22/3/94 n. 2738)..."* (Cass. I 14/5/2002 n. 6968).

L'applicazione di siffatti insegnamenti alla fattispecie in esame è più agevole dal momento che:

- a) proposta ed accettazione sono di contenuto profondamente diverso e non solo per la questione del criterio indennitario bensì anche per la natura di acconto data dal De Juliis all'indennità a riceversi, nonché per la richiesta di

cavalcavia contenuta nella pretesa accettazione (richiesta questa del tutto legittima);

- b) la definizione della procedura — non vi è mai stata dal momento che a tale scambio ha fatto seguito il mero pagamento dell'indennità, comportamento dell'A.P. questo che pur potendosi ritenere concludente — sotto un profilo strettamente privatistico, certamente non ha alcuna valenza negoziale sotto il profilo "pubblicitario" ed in specie con riferimento tale dell'ottica definizione di una procedura ablativa;
- c) ed ancora la stessa Suprema Corte ha chiarito nelle decisioni sopra rubricate come la procedura di cessione bonaria di cui agli artt. 12 e ss. L. 865/71 presuppone, pur in presenza di un accordo amichevole sulle indennità — **che nella specie difetta** — un atto negoziale di cessione e/o un decreto definitivo di esproprio.

In carenza degli elementi sin qui delineati appare come l'intera motivazione della sentenza gravata sia capziosamente rivolta alla ricostruzione del perfezionamento di una valida cessione bonaria, alla fine di addivenire alla declaratoria di inefficacia/nullità della dichiarazione di accettazione con "condizioni" resa dal De Juliis.

**III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E SSS. L. 865/71 IN CONNESSIONE CON GLI ARTT. 26 E 27 L. 2359/1865 — VIOLAZIONE DELL'ART. 360 NN. 3 E 5 cpc —
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA**

La decisione gravata contiene una ricostruzione del negozio di cessione bonaria, e dunque del sistema procedimentale di conclusione delle procedure ablativo del tutto contraria ai principi stabiliti in numerose pronunce dall'On.le Suprema Corte.

I giudici napoletani hanno infatti ritenuto che nell'ambito della materia espropriativa la possibilità di accordi amichevoli anche atipici, sarebbe stato riconosciuto alla P.A. solo dalla cosiddetta legge fondamentale.

Ed invece, sulla falsa riga di quanto già osservato nel motivo che precede l'insegnamento scaturente da Cass. 6968/02 e dalla giurisprudenza ivi richiamata è nel senso che nell'ambito della L. 865/71 proprio perché la cessione produce i medesimi effetti traslativi del provvedimento ablativo, in conseguenza di un negozio liberamente concluso da espropriante e proprietario espropriando, la Cassazione ha ritenuto soggetto in linea generale alle norme di diritto privato che regolano struttura, forma e contenuto dei contratti, affermando in particolare:

- a) che sono ad essa applicabili specifici istituti peculiari del diritto privato, quali le disposizioni codicistiche sulla proposta e sull'accettazione, l'accertamento di nullità dell'oggetto e l'annullamento per errore la risoluzione per inadempimento o la caducazione per altre cause;
- b) che per prodursi la causa tipica del contratto di cessione non sono sufficienti mere trattative tra le parti, né la generica disponibilità di entrambe a vendere ed a comprare; ed ancor meno l'accordo sull'ammontare dell'indennizzo sia pure in vista di una futura cessione, richiedendosi al riguardo un documento che contenga, in modo diretto, la dichiarazione della volontà negoziale in ordine all'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile, che venga redatto al fine specifico di manifestare tale volontà con le indispensabili determinazioni

in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti" (cfr. Cass. 17840/02).

Disattendo tali principi la sentenza gravata è addivenuta, invece, a conclusioni palesemente opposte omettendo di considerare l'assoluta carenza, nel caso di specie, oltre che della necessaria coincidenza tra proposta ed accettazione anche dei più elementari tratti costitutivi di un contratto di cessione idoneo al trasferimento di beni immobili.

E' sufficiente pensare che l'individuazione catastale in calce all'atto di accettazione non era corretta che non vi era alcuna comune volontà dal momento che il De Juliis oltre che una diversa indennità richiedeva anche un cavalcavia di accesso ai propri fondi residui, che non vi era alcuna individuazione dei confini delle aree oggetto della pretesa cessione né delle modalità di trascrizione dell'atto di cessione per la semplice ed elementare ragione che tale atto di cessione non vi è mai stato: logica conseguenza di tutto ciò è l'assoluta carenza di trascrizione tant'è che ancora oggi il De Juliis è titolare intestatario dei fondi in questione presso il catasto urbano di Benevento.

IV.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 12 DELLA L. 865/71 IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 CPC. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1322 E 1341 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 CPC. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1418 E 1419 CC IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 CPC. DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Si è osservato nel motivo che precede come il giudice di appello abbia limitato l'ambito della propria decisione "alla validità della clausola inserita dal De Juliis all'atto della sottoscrizione del

modulo di accettazione predisposto dall'ente espropriante. E tanto non solo perchè l'oggetto della domanda si fonda su questo punto essenziale, quanto perchè non vi è motivo di dubitare della validità della cessione volontaria di per sè considerata (e dunque idonea di per sè ad attuare il trasferimento del bene) sia che si acceda alla configurazione di questa come contratto di diritto pubblico, sia che si propenda per la natura privatistica di essa. Infatti, e a prescindere da qualsiasi indagine sulla volontà dell'accettante di pervenire comunque all'accordo anche senza l'inserimento della clausola (che non forma oggetto di causa, non avendo il De Juliis impugnato la cessione) è decisivo, nella specie, che l'amministrazione con l'ordinanza che dispose il pagamento dell'indennità aderì alla nuova offerta del De Juliis, concludendo quindi l'accordo alle condizioni da quest'ultimo apposte".

La Corte dunque ritiene valida ed efficace la cessione bonaria dei suoli ed altresì perfezionatosi l'accordo tra l'espropriante e l'espropriando su tutte le clausole intercorse, ivi compresa quella che attribuiva al De Juliis il diritto di chiedere il conguaglio della indennità espropriativa.

Secondo il giudice d'appello, però, il sistema approntato dalla legge 865/71, vigente all'epoca del perfezionarsi della fattispecie in esame, non consentiva alcun accordo sulla entità della indennità diverso dai criteri di calcolo indicati dagli artt. 16 e 17, con la conseguente invalidità della clausola aggiunta dal De Juliis.

Concludendo la motivazione della sentenza resa ha difatti affermato che " mentre è valida la cessione del bene in favore della Provincia per effetto del contratto di diritto pubblico intercorso tra l'espropriante e l'espropriato nella parte in cui si prevede il trasferimento del bene stesso, non lo è invece la

clausola inserita nell'atto di accettazione dell'indennità apposta dal De Juliis tendente ad ottenere la rideterminazione dell'indennità nel caso di mutamento dei criteri di legge in ordine al suo calcolo, impingendo nel divieto imposto alla P.A. di liquidare l'indennità stessa secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge all'atto della conclusione dell'accordo".

La motivazione resa dalla Corte di Appello di Napoli è evidentemente inficiata da una erronea lettura dell'art. 12 della legge 865/71 oltrechè da un evidente travisamento dei fatti posti a fondamento della domanda del De Juliis.

Ed invero l'indennità offerta ed accettata fu calcolata secondo i criteri dettati dalla legge 865/71 vigente, per cui alcuna violazione del principio di legalità è possibile rinvenire nella fattispecie in esame.

Non sembra, infatti, potersi dubitare della volontà dell'ing. De Juliis di voler aderire al modello procedimentale di cui all'art. 12 della legge 865/71. L'espropriato difatti ha dichiarato di accettare l'indennità provvisoria a titolo di acconto sul maggior importo da definirsi in caso di dichiarazione della illegittimità costituzionale dei criteri stabiliti dagli artt. 16 e 17 della legge 865/71, con ciò apponendo alla accettazione una mera clausola di salvezza, a cui la efficacia della cessione non è stata in alcun modo subordinata.

Si tratta, più specificamente, di una clausola aggiuntiva apposta in calce ad un modulo prestampato proveniente dalla P.A. che ha efficacia integrativa dell'accordo raggiunto.

Tale clausola non ha riguardato affatto il criterio di stima dei suoli che è stato correttamente rapportato al parametro legale all'epoca vigente, ma ha solo fatto salvo il diritto dell'espropriando alla richieste di maggiori somme qualora le norme applicate per la

definizione della indennità (già al vaglio costituzionale), fossero dichiarate illegittime.

Sotto tale profilo, il patto aggiunto dall'ing. De Juliis ed accettato dalla Amministrazione provinciale, non può essere qualificato in violazione degli artt. 16 e 17 della l. 865/71, poichè non ha affatto introdotto criteri di stima dei suoli diversi da quelli legali vigenti, ma solo previsto un diritto di credito aggiuntivo a favore dell'espropriando ancorato alla eventuale pronuncia di illegittimità delle norme di riferimento, tanto nell'ambito della autonomia negoziale consentita alle parti stipulanti un contratto pubblico.

La legittimità e validità di tale clausola negoziale, invero, è già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con orientamento risalente e consolidato.

Ha affermato la Corte con la sentenza n. 10168 del 28 novembre 1994 che *"qualora nell'ambito di procedura ablativa si stipuli fra l'espropriante e l'espropriato una convenzione traslativa della proprietà del bene, dietro versamento di un prezzo quantificato in correlazione dell'indennità che sarebbe spettata in esito all'espropriazione, e con clausola che contempra l'eventualità di un aggiornamento del prezzo stesso, in senso favorevole al cedente, per l'ipotesi in cui intervengano variazioni normative inerenti a quel parametro di riferimento, la clausola medesima non tocca il perfezionarsi del contratto di cessione volontaria, nè inserisce elementi di incertezza in ordine ai suoi elementi essenziali, ma è influente sul diverso piano della costituzione, con il verificarsi dell'evento previsto, di un credito aggiuntivo del cedente, fermo restando il corrispettivo già fissato ed incassato"*.

Tale principio si rinviene specularmente in una pronuncia del Tribunale superiore delle Acque che ha affermato *"l'espropriato"*

che abbia ceduto l'area edificatoria espropriata, previo concordamento di un'indennità provvisoria, salvo conguaglio in base ai criteri indicati dall'art. 16 l. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 l. 28 gennaio 1977 n. 10, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di alcuni commi dei citati articoli con la sentenza 30 gennaio 1980 n. 5 della Corte Cost, ha diritto alla liquidazione definitiva in base alla legge 25 giugno 1865 n. 2359, poiché il prezzo concordato era agganciato a parametri dichiarati incostituzionali, con conseguente riespansione delle regole indennitarie generali" (Tribunale superiore delle Acque 14 luglio 1990 n. 59).

La pronuncia di invalidità della clausola aggiuntiva apposta dal De Juliis all'atto di accettazione della indennità di esproprio, invero, è conseguenza di una erronea interpretazione delle norme pubblicistiche che regolano la cessione volontaria dei suoli nell'ambito del procedimento espropriativo.

Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, infatti, il negozio di cessione (qualificato quale negozio di diritto pubblico) si inserisce quale subprocedimento nell'ambito della procedura ablatoria al fine di pervenire ad una più sollecita apprensione dei suoli. Il negozio persegue sotto tale profilo un interesse pubblico e in ossequio al medesimo principio vincola le parti al rispetto dei criteri di stima previsti per legge. Tanto connota il subprocedimento quale negozio di diritto pubblico, non comprimendo per tutti i diversi aspetti la piena autonomia negoziale delle parti prevista dall'art. 1322 c.c..

Ed invero è pacifico ed incontrovertibile che l'espropriante e l'espropriando siano tenuti al rispetto delle regole privatistiche in materia di conclusione dei contratti (conclusione dell'accordo

mediante proposta ed accettazione), ed abbiano ampia facoltà di regolamentare in regime privatistico i rapporti attinenti alla cessione dei suoli. E' lecito e consentito, ad esempio prevedere la realizzazione di opere a carico dell'espropriante a tutela della parte dei suoli residua, addivenire ad accordi transattivi, ed esigere in caso di inadempimento di tali accordi la risoluzione contrattuale. La previsione legale del prezzo di cessione, dunque, non esaurisce la autonomia delle parti, purchè il criterio di stima adottato sia legalmente legittimo.

La Corte di Appello, perciò, avendo ritenuto lecita e legittima la cessione intercorsa e la stima con i criteri di cui agli artt. 16 e 17 l. 865/71, non avrebbe potuto e dovuto poi dichiarare invalida la clausola aggiuntiva di rideterminazione dell'indennità. Tale clausola, infatti, non introducendo alcun criterio illegittimo di valutazione degli Immobili, deve ritenersi manifestazione della autonomia negoziale prevista dall'art. 1322 e perciò valida e legittima.

xxx xxx xxx

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 5 L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

P.Q.M.


L'ing. Michele De Juliis ricorre alla Ecc.ma Corte di Cassazione perchè voglia in accoglimento del presente ricorso cassare la sentenza della Corte di Appello di Napoli I[^] sez. civ. n. 68/2003 depositata in data 10 gennaio 2003, e contestualmente riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione del conguaglio sull'indennità di esproprio concordata, ed accogliere la domanda di rideterminazione della indennità di esproprio, quantificandola sulla

scorta del calcolo effettuato dalla consulenza tecnica di ufficio agli atti del fascicolo di primo grado.

In via gradata per la Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 68/03 con rinvio ad altra sezione della medesima Corte per la determinazione della giusta indennità dell'esproprio per effetto delle intervenute sentenza della consulta n. 5/80 e 323/83.

Con vittoria delle spese dei due precedenti gradi di giudizio e di quello attuale.

avv. Giovanna Fucci



Relata di notificazione

Addi _____ io sottoscritto Ufficiale Giudiziale addetto all'Ufficio Notificazioni e Comunicazioni della Corte di Appello di Napoli su istanza dell'ing. Michele De Juliis e su richiesta dell'avv. Giovanna Fucci ho notificato il suesteso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli I^ sez. civ. n. 68/2003 del 10 gennaio 2003,

- all'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo Presidente legale rapp.te p.t. presso l'avvocato Antonio Caroscio procuratore costituito nel giudizio di appello nel domicilio eletto in Napoli alla Piazza Trieste e Trento n. 48 presso lo studio dell'avv. Antonio Romano,

tanto ho fatto ivi recatomi mediante consegna di copia conforme al suo originale a mani di

a mani del Signor _____
incaricato alla ricezione degli atti capace di
ricevere così qualificatosi per la sua precaria
assenza.

L'Ufficiale Giudiziario
Pasquale Spisso

16 GEN. 2004